



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Luca Brevi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott. Daniele Corlazzoli  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Lorenzo Monaci  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott. Luigi Nespola  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Matteo Pagliaroli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Rag. Elisabetta Sporchia  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott. Daniel Vanoli  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca  
Dott. Tommaso Calchi  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Giulia Masula

### Circolare n. 14 del 13/03/2024

- 1) Le news di marzo
- 2) Aliquote contributive Inps 2024 per artigiani e commercianti
- 3) Conversione del D.L. 215/2023 c.d. "Milleproroghe"
- 4) Ravvedimento dichiarazione IMU possibile anche oltre i 90 giorni

### 1) Le news di marzo

#### Iscrizione all'albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design

Il Ministero delle imprese e del *made in italy*, con Decreto Direttoriale del 21 febbraio 2024, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e *design*, istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il *made in italy*.

#### Frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli

Con la circolare n. 3/E/2024 l'Agenzia delle entrate chiarisce diversi aspetti delle novità introdotte su imposte indirette contenute nella Manovra 2024, nel c.d. Decreto Anticipi e nel c.d. Decreto salva infrazioni.

In particolare, per contrastare le frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli, è stata estesa la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.

#### Certificazione degli utili corrisposti nel 2023

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 18 marzo 2024 (il giorno 16 cade di sabato) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2023.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**ACBMember**

[www.acbgroup.com](http://www.acbgroup.com)

#### Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

#### Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

#### Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) | [studiobnc.it](http://studiobnc.it)

### **Obbligo di ripresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 2 aprile 2024**

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 2 aprile 2024.

Si ricorda che con il recente D.Lgs. 120/2023 gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RAS non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS.

### **Bonus pubblicità 2024, al via la prenotazione**

Per poter accedere alla agevolazione occorre dapprima richiederne l'accesso attraverso una prenotazione, in scadenza il 2 aprile, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il Dipartimento, conclusa l'istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d'imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il *tax credit* con l'indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, coloro che risulteranno inclusi nell'elenco dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell'anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel 2025, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante quanto realmente realizzato nell'anno agevolato.

Successivamente il dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

### **Semestralizzazione invio dati al sistema tessera sanitaria: arriva il decreto che fissa le scadenze a regime**

Con una modifica apportata dall'articolo 12, D.Lgs. 1/2024 (c.d. "Decreto Adempimenti"), in attuazione della Legge delega di Riforma fiscale (L. 111/2023) è stato disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2024, dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini stabiliti dal Mef:

- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel I semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel II semestre dell'anno precedente.

### **Invio telematico dei dati da parte dei soggetti obbligati**

Da alcuni anni l'Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e degli appositi software di compilazione resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati alla comunicazione di specifici dati inerenti deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta.

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata per il periodo di imposta 2023 entro il 18 marzo 2024 sono:

- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le Università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati;
- le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute.

#### **Termine di recupero IVA in caso di procedura concorsuale del debitore**

Si ricorda che il recupero dell'Iva sulle fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali nel corso dell'anno 2022 può avvenire mediante emissione di nota di credito:

- entro il 31/12/2023: l'esercizio della detrazione in questo caso si perfeziona con la dichiarazione IVA del 2024 (anno 2023);
- nel periodo 01/01/2024 – 30/04/2024: la detrazione avviene nel 2024 e si perfeziona con la dichiarazione IVA 2025 (anno 2024).

Oltre il termine del 30/04/2024 non sarà più possibile effettuare il recupero dell'Iva.

#### **Conservazione bolle doganali**

A seguito dell'introduzione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione, si ricorda che a decorrere dal 9 giugno 2022 l'Agenzia delle dogane ha previsto la soppressione della bolletta doganale cartacea e la generazione del "**Prospetto di riepilogo ai fini contabili**" che gli operatori economici devono scaricare dall'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.

Si raccomanda pertanto di conservare la copia del prospetto di riepilogo ai fini contabili che attesta la data di generazione del documento.

## **2) Aliquote contributive Inps 2024 per artigiani e commercianti**

Con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024 l'Inps ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2024.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a 18.415 euro. Va ricordato che per l'anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 91.680 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e a 119.650 euro per tutti gli altri.

Il contributo minimale per il 2024 risulta essere:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.427,04 euro	4.515,43 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.371,80 euro	4.460,19 euro

Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef relativamente al periodo di imposta 2024 in base alla seguente ripartizione:

	<b>Reddito</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 55.008 euro	24%	24,48%
	da 55.008 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 55.008 euro	23,70%	24,18%
	da 55.008 euro	24,70%	25,18%

**È prevista una riduzione nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso una delle gestioni dell'Inps.**

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2023 e degli acconti per il periodo di imposta 2024 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2023 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2024 devono essere versati entro il **1° luglio 2024** (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2024 deve essere versato entro il **2 dicembre 2024**;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2024 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del **16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025**.

**Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.**

**Si ricorda la gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.**

### 3) Conversione del D.L. 215/2023 c.d. "Milleproroghe"

Il D.L. 215/2023, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", e ribattezzato c.d. Milleproroghe è stato convertito con L. 18/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 3, comma 4-bis	<b>Credito di imposta quotazione pmi</b> In sede di conversione in legge viene previsto che il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 89, L. 205/2017, compete alle pmi che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, fino a un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 3, comma 12-duodecies	<b>Anche per i bilanci 2023 assemblee convocabili a 180 giorni</b> In sede di conversione in legge viene modificato il termine di cui all'articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, vengono prorogate, tra gli altri, al 30 aprile 2024 i termini per l'approvazione dei bilanci con convocazione dell'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni.
Articolo 3, comma 12-terdecies-12-quaterdecies	<b>Agevolazione prima casa under 36</b> Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore Isee non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, D.L. 73/2021, si applicano anche nei casi in cui, entro la data del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

	<p>Inoltre, per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dall'articolo 64, comma 7, D.L. 73/2021.</p>
<p>Articolo 3-bis</p>	<p><b>Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022</b></p> <p>Viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.</p> <p>Le previsioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, D.L. 61/2023, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.</p>
<p>Articolo 13, comma 3-bis</p>	<p><b>Proroga esenzione redditi fondiari</b></p> <p>Viene modificata la previsione di cui all'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, stabilendo che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli Iap iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fino a 10.000 euro, 0%;</li> <li>b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50%;</li> <li>c) oltre 15.000 euro, 100%.</li> </ul>
<p>Articolo 18, comma 4-bis</p>	<p><b>Modifiche al contratto a tempo determinato</b></p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di cui alla lettera b) dell'art. 19 del D.Lgs n. 81/2015, così come modificato dall'art. 24 del D.L. n. 48/2023 (c.d. "Decreto Lavoro").</p> <p>Pertanto, fino a tale data, in assenza di disposizioni specifiche dei contratti collettivi, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno avere durata superiore a 12 mesi, senza tuttavia superare il limite massimo di 24 mesi.</p> <p>Questa estensione è concessa solo in presenza di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva debitamente individuate dalle parti coinvolte nel contratto di lavoro.</p>

#### 4) Ravvedimento dichiarazione IMU possibile anche oltre i 90 giorni

Nei recenti *forum* con la stampa specializzata, il Mef ha fornito una interessante indicazione riguardante il termine e la modalità per definire le sanzioni relative al ritardo di presentazione della dichiarazione IMU, esprimendosi a favore della possibilità di ravvedere l'omessa dichiarazione anche oltre il termine dei 90 giorni.

In materia di tributi locali viene affermato che, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l'omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali.

Pertanto, per quanto concerne i tributi locali, in mancanza di previsioni specifiche, il Mef ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (ossia la disposizione che regola il ravvedimento operoso).

In concreto, quindi, occorre operare come segue:

- se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997, con riduzione a 1/10 della sanzione ordinaria (nel caso di imposta correttamente versata, la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è pari a 50 euro, quindi la sanzione ridotta risulta essere 5 euro);
- in caso contrario, ossia qualora la presentazione avvenga successivamente a tale termine, potranno essere applicate le riduzioni delle sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (quindi con riduzione pari a 1/8, 1/7 o 1/6 a seconda di quanto tempo è trascorso dall'irregolarità).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***